



CODICE ETICO

Biffi Italia S.r.l.

26 Giugno 2009

INDICE

PREMESSA	III
1. RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	IV
2. RAPPORTI CON I COLLABORATORI	IV
3. RAPPORTI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE	VI
4. RAPPORTI CON INTERLOCUTORI PRIVATI	VIII
5. L'ATTIVITÀ DI BIFFI E LA VERIFICABILITÀ DELLE AZIONI, OPERAZIONI E TRANSAZIONI	IX
6. BILANCIO – CONTABILITÀ - COMUNICAZIONI SOCIALI E NORME DI COMPORTAMENTO	IX
7. FALSIFICAZIONE DI BANCONOTE, MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO	XII
8. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	XII
9. TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELL'AMBIENTE ED ALTRI PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO	XIII
10. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE ED ATTUAZIONE - SISTEMA DISCIPLINARE	XV

PREMESSA

Il presente Codice Etico definisce l'insieme dei valori, principi e regole etici e comportamentali ai quali Biffi Italia S.r.l. (di seguito "**Biffi**") si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi ed interessi e la cui osservanza considera essenziale per il corretto svolgimento delle attività aziendali e per tutelare l'affidabilità, la reputazione e l'immagine di Biffi e del Gruppo cui appartiene nel mercato.

Con l'adozione del presente Codice Etico, Biffi stabilisce le regole di condotta ed i comportamenti rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di seguito il "**Decreto 231**") da rispettarsi nei confronti di tutti gli interlocutori di Biffi (quali, ad esempio, i Soci, i dipendenti, i collaboratori, i membri degli Organi sociali, i fornitori, i terzisti, i consulenti, gli agenti, i procacciatori, i distributori, i partner d'affari, la Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, i clienti privati, e, in genere, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione o rapporto d'affari con Biffi). Pertanto, Biffi richiede a tutti coloro che operano in Biffi di attenersi rigorosamente alle regole contenute nel Codice Etico che, a tal fine, sono diffuse da Biffi. Allo stesso scopo, il presente Codice Etico viene distribuito a tutti i soggetti terzi con i quali Biffi intrattiene rapporti d'affari.

Il presente Codice Etico è integrato dalla "*Guida di Condotta Etica*" (nella versione redatta da Tyco International Ltd.) già da tempo adottata dal Gruppo Tyco e dalla stessa Biffi sin dal 30 maggio 2003 al fine di promuovere ed assicurare, tra l'altro, l'osservanza di massimi standard di integrità individuale ed aziendale e la responsabilizzazione nello svolgimento delle attività. Tale "*Guida di Condotta Etica*" costituisce parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

Il presente Codice Etico fa altresì parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Biffi ai sensi del Decreto 231 (di seguito il "**Modello**") allo scopo di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Il mancato rispetto del Codice Etico può essere fonte di danni per Biffi e costituisce violazione del Modello: integra, quindi, un comportamento sanzionabile secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare adottato da Biffi in relazione al Decreto 231.

1. RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Biffi crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

Biffi ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei quali svolge la propria attività; conseguentemente, tutti i dipendenti, i membri degli Organi Sociali, gli agenti, i procuratori, i distributori, i collaboratori, nonché quanti operano in nome e per conto di Biffi sono tenuti ad osservare, scrupolosamente e con diligenza, le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti Paesi in cui Biffi opera, nonché le norme contenute nel presente Codice Etico e, limitatamente agli aspetti applicabili, nei regolamenti e procedure aziendali.

Anche i consulenti, i fornitori, i clienti di Biffi e chiunque abbia rapporti con la stessa, sono tenuti al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e dei principi di lealtà, correttezza professionale, trasparenza, nella tutela degli interessi aziendali.

In nessun caso, gli scopi o gli interessi di Biffi potranno essere perseguiti e/o conseguiti in violazione di leggi e regolamenti vigenti o tramite condotte non in linea con il presente Codice Etico.

Tutti coloro che operano in Biffi devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; la mancata conoscenza delle leggi non esonera da alcuna responsabilità; in caso di dubbi sui comportamenti da adottare o su come procedere, i necessari chiarimenti potranno essere richiesti all'Organismo di Vigilanza che provvederà ad informare in modo adeguato sulle leggi ed i comportamenti da adottarsi.

Biffi non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi ai suddetti principi.

2. RAPPORTI CON I COLLABORATORI

In ossequio al fondamentale principio del rispetto delle leggi e delle normative vigenti, Biffi si adopera attivamente a far sì che tutti i propri collaboratori agiscano:

- con correttezza professionale nel rispetto delle leggi vigenti in tutti i paesi in cui Biffi opera, dei principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità;
- nel rispetto delle regole e procedure organizzative e gestionali adottate da Biffi, in particolare quelle



espressamente previste per la prevenzione della commissione dei reati.

In nessun caso, possono essere corrisposti compensi a coloro che, a qualsiasi titolo, operino in nome e per conto di Biffi in misura non conforme alle prestazioni rese a Biffi.

* * *

Tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare le informazioni riservate/privilegiate e le informazioni "*price sensitive*" di cui vengano a conoscenza in funzione della posizione ricoperta o dell'attività svolta in favore di Biffi, non divulgando verso l'esterno e non condividendo tali informazioni con altri soggetti – né propri colleghi – se non in conformità alle norme giuridiche vigenti, ai principi di correttezza, completezza, adeguatezza, tempestività e non selettività della diffusione delle informazioni ed alle procedure aziendali applicabili.

Inoltre, tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare le informazioni sensibili di carattere riservato attinenti Biffi, non divulgando verso l'esterno e non condividendo tali informazioni con altri soggetti – né propri colleghi – che non abbiano la necessità di venirne a conoscenza. Ad esempio, non possono essere divulgate notizie riservate che abbiano quale oggetto accordi stipulati con partners d'affari, informazioni aziendali di natura finanziaria, notizie relative a particolari operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, acquisizioni e/o dismissioni), elenchi di clienti e contratti, dati concernenti le quote di mercato, accordi stipulati con fornitori e quant'altro ritenuto riservato ai fini della tutela del business aziendale. Parimenti, i collaboratori si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in qualche modo ledere l'immagine di Biffi e, in genere, del Gruppo Tyco; di converso, promuoveranno tale immagine anche attraverso la correttezza di comportamento cui sono tenuti.

E' comunque espressamente vietato l'utilizzo di informazioni che non siano di dominio pubblico, di cui si sia a conoscenza in funzione della posizione ricoperta o per il fatto di essere in rapporti con Biffi, per negoziare, direttamente od indirettamente, azioni o titoli societari o, comunque, per trarne un vantaggio personale o a favore di altri.

Inoltre, qualsiasi informazione in possesso di Biffi ed i dati acquisiti e gestiti dal personale e dai collaboratori in funzione della propria attività, anche tramite apposite banche dati, devono essere trattati nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali e sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza e protezione dei dati personali, anche al fine di evitare che Biffi possa essere accusata di appropriazione ed utilizzo indebito di tali informazioni.

3. RAPPORTI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE

Le trattative d'affari e i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i pubblici dipendenti, i dirigenti ed i funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici o assimilabili, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, e, in ogni caso, con gli interlocutori istituzionali, sia italiani che esteri, (di seguito collettivamente le **"Istituzioni Pubbliche"**) di Biffi sono condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità. In caso di dubbi sulla qualificazione di un ente quale Istituzione Pubblica o sui soggetti da ritenersi appartenenti ad Istituzioni Pubbliche, i necessari chiarimenti potranno essere richiesti all'Organismo di Vigilanza.

Biffi condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione o conflitto di interessi ed adotta tutte le misure più opportune al fine di prevenire ed evitare tali eventi. In particolare, nei confronti di rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di Istituzioni Pubbliche, italiane ed estere, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte, comprese quelle di coloro che agiscono per conto di Istituzioni Pubbliche e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;
- tutti i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, il rappresentante di Istituzioni Pubbliche, sia in Italia che all'estero;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di Istituzioni Pubbliche, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con Biffi;
- le offerte o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere o concedere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Istituzioni Pubbliche;
- le azioni finalizzate a sollecitare o ad ottenere da Istituzioni Pubbliche informazioni riservate al di là di



quanto consentito dalla legge.

Il dipendente e chiunque operi in nome e per conto di Biffi che riceva richieste od offerte, esplicite od implicite, è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio superiore od ai legali rappresentanti di Biffi e per conoscenza all'Organismo di Vigilanza, nonché a sospendere ogni rapporto con i terzi interessati, sino al ricevimento di specifiche istruzioni.

In tutti i casi, l'acquisizione degli ordini e l'aggiudicazione degli appalti e, in genere, l'effettuazione di gare con le Istituzioni Pubbliche dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e, comunque, sempre nel rispetto della corretta pratica commerciale, ivi inclusi i principi economici e la leale competizione con i concorrenti. E' fatto divieto di avanzare pretese nei confronti della committenza pubblica, se non ritenute legittime e conformi ai contratti stipulati o ai rapporti in corso.

Nella conduzione di qualsiasi trattativa Biffi evita situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle operazioni e transazioni siano o possano apparire in situazioni di conflitto di interesse. Il dipendente e chiunque operi in nome e per conto di Biffi sono tenuti ad informare tempestivamente il proprio superiore o i propri interlocutori nel caso in cui si trovino in situazioni di conflitto d'interessi (anche potenziali) che possano, in qualsiasi modo, anche apparentemente, influire nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche.

Nel caso in cui nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche, Biffi dovesse essere rappresentata da un soggetto terzo, tale consulente ed il suo personale dovranno attenersi ai principi e divieti contenuti nel presente Codice Etico e nei suoi confronti si applicheranno le stesse prescrizioni valide per i dipendenti di Biffi o per i destinatari del presente Codice Etico e del Modello.

In nessun caso, Biffi dovrà farsi rappresentare nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche da un consulente o un soggetto terzo quando si possono creare situazioni di conflitto di interessi.

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della normativa vigente nel caso in cui Biffi abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti di Istituzioni Pubbliche in qualità di consulenti.

Le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, meeting e simili iniziative promossi dalle Istituzioni Pubbliche potranno essere effettuate soltanto se in conformità alla legge ed ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità e nel rispetto dei principi etici e delle procedure adottati da Biffi e, comunque, a condizione che non possano essere intese od interpretate, in alcun modo, come una ricerca di favori e/o non integrino una delle condotte vietate ai sensi del presente Codice Etico. Gli stessi principi si applicano agli eventuali acquisti ed all'adesione ad iniziative effettuati a scopo benefico, in qualunque forma attuati.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri di Istituzioni Pubbliche devono essere osservate anche con riferimento ai membri degli Organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri e, in genere, di interlocutori istituzionali esteri.

* * *

I contributi, le sovvenzioni od i finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità per i quali sono stati concessi.

E' fatto divieto di utilizzare le suddette erogazioni per finalità o secondo modalità diverse; è altresì vietato utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veri, così come omettere informazioni dovute o porre in essere artifici o raggiri al fine di conseguire contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni, erogazioni o trarre un qualunque ingiusto profitto in danno dello Stato o di Enti Pubblici.

Tutti i fatti rappresentanti, le dichiarazioni rilasciate e la documentazione presentata a corredo della domanda per l'ottenimento delle suddette erogazioni devono essere corretti, veritieri, accurati e completi.

* * *

In caso di accesso a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione (quali, ad esempio, i registri informatici), è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori ed a quanti operano in nome e per conto di Biffi di alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento dei sistemi informatici o telematici, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico.

* * *

I finanziamenti a partiti, singoli candidati, associazioni, comitati, organizzazioni e istituzioni pubbliche avvengono nel rispetto delle legge e in piena trasparenza e nell'osservanza delle procedure aziendali interne applicabili. Dell'eventuale finanziamento si dovrà fornire ogni più ampia informazione all'Organismo di Vigilanza.

4. RAPPORTI CON INTERLOCUTORI PRIVATI



I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partners, consulenti, ecc.) devono essere svolti osservando rigorosamente le procedure aziendali e devono essere improntati a lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza, nel rispetto dello spirito di collaborazione; l'osservanza di tali principi dovrà altresì essere richiesta ai terzi, i quali dovranno essere portati a conoscenza del presente Codice Etico.

I principi e le norme comportamentali applicabili ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche valgono anche per i rapporti con interlocutori privati.

Parimenti, tali interlocutori privati dovranno attenersi a tali principi e norme nello svolgimento della propria attività in nome e per conto di Biffi o, comunque, in favore di Biffi.

5. L'ATTIVITÀ DI BIFFI E LA VERIFICABILITÀ DELLE AZIONI, OPERAZIONI E TRANSAZIONI

Ogni azione, operazione e transazione deve essere correttamente ed adeguatamente registrata, autorizzata, legittima, corretta, coerente, trasparente e verificabile. In particolare, per ogni azione, operazione e transazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione e transazione, è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le procedure aziendali relative a quella data operazione e transazione, nonché di predisporre un adeguato supporto documentale che consenta di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione e la transazione.

6. BILANCIO – CONTABILITÀ - COMUNICAZIONI SOCIALI E NORME DI COMPORTAMENTO

Il rispetto delle norme di legge e la piena osservanza dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza della contabilità e di ogni altro documento in cui siano esposti elementi economici, patrimoniali e finanziari costituiscono per Biffi valori e criteri imprescindibili. Pertanto, Biffi assicura un'adeguata attività di formazione di base dei soggetti interessati al fine di renderli edotti dei principi e norme fondamentali da rispettare.

Tutti i dipendenti e collaboratori di Biffi che, a qualunque titolo, sono coinvolti nelle operazioni di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.



La trasparenza si fonda sulla verità, accuratezza, completezza e tempestività di tutti i documenti e le informazioni di carattere contabile, sia interne che esterne; tutte le operazioni devono essere debitamente autorizzate ed integralmente ed accuratamente registrate in base alle norme di legge ed ai principi di contabilità generalmente ammessi e vigenti, nonché in base alle procedure aziendali predisposte a presidio delle attività contabili, la cui rigorosa osservanza è richiesta ed imposta a tutti i soggetti interessati.

Ogni operazione deve basarsi su di un'adeguata documentazione di supporto e riscontro dell'attività svolta, sempre rintracciabile e consultabile. In ogni caso, i fatti di gestione devono essere rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, conservando la relativa documentazione.

Qualora si riscontrasse o si venisse a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze nella contabilità o della relativa documentazione, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, coloro che ricoprono posizioni apicali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti sono tenuti ad informare i rispettivi interlocutori (il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la società di revisione, i propri superiori, ecc.) e per conoscenza l'Organismo di Vigilanza.

La violazione delle procedure aziendali in materia di bilancio e contabilità determina l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure indicate nel Sistema Disciplinare adottato da Biffi in conformità al Decreto 231, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti.

* * *

Fermo restando quanto sopra, di seguito, si indicano i comportamenti e le condotte vietati ai sensi del presente Codice Etico:

- divieto di false comunicazioni sociali: è fatto espresso divieto di esporre nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazione) o di omettere informazioni (la cui comunicazione è imposta dalla legge) sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria di Biffi o del Gruppo al quale essa appartiene;
- divieto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: nelle relazioni o in altre comunicazioni delle società di revisione, è fatto divieto di attestare il falso od occultare informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Biffi;
- divieto di impedito controllo: è fatto espresso divieto, attraverso qualsiasi condotta, di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione;

- divieto di indebita restituzione dei conferimenti: al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, è fatto divieto di restituire, anche mediante condotte dissimulate, i conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di conferimento;
- divieto di illegale ripartizione degli utili e delle riserve: è vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o ripartire riserve (anche non costituite con utili) non distribuibili per legge; è altresì vietato ripartire acconti su utili;
- divieto di eseguire operazioni illecite sulle azioni o quote sociali di o della società controllante: al di fuori dei casi consentiti dalla legge, è fatto divieto di acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge;
- divieto di compiere operazioni in pregiudizio dei creditori: è vietato effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni o scissioni, in violazione delle norme di legge a tutela dei creditori e cagionando danno ai creditori medesimi;
- divieto di formazione fittizia del capitale: è fatto divieto di formare od aumentare fittiziamente il capitale di mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in caso di trasformazione;
- divieto di illecita influenza sull'assemblea: è fatto espresso divieto a chiunque di determinare la maggioranza in Assemblea con atti e condotte simulate o fraudolente, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- divieto di aggio: è vietato diffondere notizie false o porre in essere qualsiasi altro artificio idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incidere in maniera significativa sull'affidabilità nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. L'utilizzo, al fine di trarne un vantaggio di informazioni riservate relative a o ad altri soggetti, di cui si sia venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro o dei rapporti con Biffi, può costituire violazione di legge. E' vietato l'utilizzo di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari da parte dei dipendenti e dei collaboratori di Biffi, nonché la diffusione di informazioni relative a titoli e strumenti finanziari quotati in Borsa;
- divieto di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza: a tutti coloro che

hanno rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, è vietato – in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute – ostacolarne le funzioni. Inoltre, è fatto divieto di esporre a qualsiasi Autorità Pubblica di Vigilanza nelle comunicazioni previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle attività di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al verso sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Biffi, così come è fatto divieto – allo stesso fine – di occultare, con mezzi fraudolenti, fatti che, anche parzialmente, avrebbero dovuto essere comunicati. Tali divieti si applicano anche nel caso in cui le informazioni siano relativi ad eventuali beni posseduti od amministrati da Biffi per conto di terzi.

7. FALSIFICAZIONE DI BANCONOTE, MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO

E' vietato falsificare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo contraffatti od alterati. Nel caso in cui si sia a conoscenza di falsificazioni od alterazioni o si sospetti la falsificazione o l'alterazione, il dipendente ed i collaboratori dovranno informare i propri interlocutori (diretto superiore o chi di competenza) e per conoscenza l'Organismo di Vigilanza, salvi gli obblighi di legge.

8. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Biffi si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Biffi nella gestione della salute e sicurezza si ispira ai seguenti principi e criteri, ai quali tutta l'azienda, sia a livello apicale, sia a livello operativo deve attenersi, in particolare quando devono essere prese decisioni o devono essere fatte delle scelte, o quando le stesse devono essere attuate:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il

lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

e) tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;

i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

9. TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELL'AMBIENTE ED ALTRI PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

Biffi condanna qualsiasi attività che possa implicare lo sfruttamento o la riduzione in stato di soggezione di qualsiasi individuo e riconosce altresì l'importanza primaria della tutela dei minori e della repressione di qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro minorile.

Biffi si impegna a non attuare alcuna forma di sfruttamento o di riduzione in stato di soggezione di qualsiasi individuo e/o di minori. Ogni dipendente, collaboratore e chiunque operi in nome e per conto di Biffi venga a conoscenza, nell'ambito delle proprie mansioni od attività, di atti o comportamenti di sfruttamento o riduzione in stato di soggezione di qualsiasi individuo e/o di un minore, è tenuto ad informare tempestivamente i propri superiori od interlocutori e l'Organismo di Vigilanza, fatti salvi gli obblighi di legge.

Biffi si impegna a sensibilizzare in tal senso anche i propri fornitori.

* * *

Tutti i collaboratori di Biffi sono tenuti ad utilizzare gli strumenti informatici a loro disposizione, esclusivamente quale strumento di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali applicabili. Biffi condanna l'utilizzo delle reti informatiche per l'uso e lo scambio di materiale pornografico (in special modo prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori) da parte del personale di Biffi.



Ciascun collaboratore di Biffi è responsabile della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati, del rispetto delle disposizioni normative in vigore e delle condizioni dei contratti di licenza, ed è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

* * *

Biffi condanna qualsiasi forma di attività avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei principi di libera determinazione politica. E' fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso ad attività terroristiche o di eversione dell'ordine democratico dello Stato. Ogni dipendente, collaboratore e chiunque operi in nome e per conto di

Biffi che venga a conoscenza, nell'ambito delle proprie mansioni od attività, di atti o comportamenti aventi finalità terroristiche (ivi inclusi, gli aiuti ed i finanziamenti di tali attività) o di eversione dell'ordine democratico, è tenuto ad informare tempestivamente i propri superiori od interlocutori e l'Organismo di Vigilanza, fatti salvi gli obblighi di legge.

* * *

Biffi condanna qualsiasi forma di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: è tassativamente proibita qualsiasi delle seguenti operazioni o attività:

- o acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- o sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- o impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Ogni dipendente, collaboratore e chiunque operi in nome e per conto di Biffi che venga a conoscenza, nell'ambito delle proprie mansioni od attività, di atti o comportamenti di altri dipendenti, collaboratori e soggetti che operano in nome e per conto di Biffi aventi le suddette finalità è tenuto ad informare tempestivamente i propri superiori od i legali rappresentanti di Biffi e l'Organismo di Vigilanza, fatti salvi gli obblighi di legge.

* * *

Biffi riconosce l'importanza primaria dell'ambiente e svolge la propria attività rispettando l'ambiente ed



osservando le leggi ed i regolamenti vigenti. Biffi monitora l'impatto ambientale delle proprie attività e promuove il rispetto dell'ambiente. Parimenti, Biffi dà importanza primaria alla sicurezza e salute dei lavoratori, attuando e rispettando la normativa di riferimento.

* * *

Biffi condanna qualunque forma di associazione per delinquere e/o di tipo mafioso o comunque finalizzata al contrabbando di tabacchi o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come l'immigrazione clandestina, sia in ambito nazionale che internazionale. E' fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso alle suddette attività. Ogni dipendente, collaboratore e chiunque operi in nome e per conto di Biffi che venga a conoscenza, nell'ambito delle proprie mansioni od attività, di atti o comportamenti di altri dipendenti, collaboratori e soggetti che operano in nome e per conto di Biffi aventi le suddette finalità (ivi inclusi, gli aiuti ed i finanziamenti di tali attività), è tenuto ad informare tempestivamente i propri superiori od i legali rappresentanti di Biffi e l'Organismo di Vigilanza, fatti salvi gli obblighi di legge.

* * *

Biffi condanna ogni forma di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, nonché ogni forma di favoreggiamento personale, sia in ambito nazionale che internazionale. E' fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso alle suddette attività. Ogni dipendente, collaboratore e chiunque operi in nome e per conto di Biffi che venga a conoscenza, nell'ambito delle proprie mansioni od attività, di atti o comportamenti contrari ai principi ed alle norme applicati e tutelati da Biffi, è tenuto ad informare tempestivamente i propri superiori od interlocutori e l'Organismo di Vigilanza, fatti salvi gli obblighi di legge.

10. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE ED ATTUAZIONE - SISTEMA DISCIPLINARE

Al fine di attuare i principi ispiratori del presente Codice Etico e garantirne l'osservanza, Biffi:

- adotta specifiche modalità di controllo della conformità del comportamento dei dirigenti e dipendenti alle previsioni della normativa vigente, ai regolamenti interni, al presente Codice ed al Modello di Organizzazione e di Gestione;
- verifica che tutte le operazioni siano effettuate nel rispetto della legislazione in vigore in tutti i paesi in cui Biffi opera, anche avvalendosi della documentazione relativa al processo di decisione, autorizzazione

e di svolgimento da predisporre per ogni operazione (si v. sopra sub 5);

- porta a conoscenza di tutti i collaboratori la disciplina normativa, le regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività si svolga nel rispetto dei principi etici richiamati nel presente Codice e delle procedure individuate nel Modello;
- diffonde a chiunque abbia rapporti con Biffi i principi contenuti nel Codice Etico ed il Modello, richiedendo il rispetto degli stessi per quanto di competenza. A tal fine, nei documenti contrattuali l'impegno al rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello adottato da Biffi sarà espressamente previsto, e chi non intenderà allinearsi non inizierà o non proseguirà il rapporto contrattuale;
- assicura un'adeguata attività di formazione e sensibilizzazione continua sugli aspetti inerenti al Codice Etico ed al Modello, differenziate secondo il ruolo e le responsabilità dei soggetti interessati;
- adotta un adeguato Sistema Disciplinare per la mancata osservanza del presente Codice Etico e del Modello.

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice Etico spetta all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231.